

UGO COLOMBO – HOMBRE VERTICAL

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 5 MAGGIO 2022

Addì 5 maggio 2022 alle ore 21.00 in Via Mella n. 1 nel Comune di San Giorgio su Legnano, si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Ugo Colombo – Hombre Vertical come da avviso comunicato ai soci in data 26 aprile 2022 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione integrale del precedente ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 117/2017

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Zannardi Renzo, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Mezzenzana Liliana che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente il quorum previsto da statuto ai fini della validità della convocazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto precedentemente adottato tenuto conto che sono emerse alcune incongruenze rispetto a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017.



Il Presidente, quindi, procede con la lettura del nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta a adottare per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, come modificato dal D.lgs. 119/2018.

L'Assemblea Straordinaria, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle spese sul conto dell'Associazione.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 22.15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

Zannardi Renzo



Il Segretario

Mezzenzana Liliana

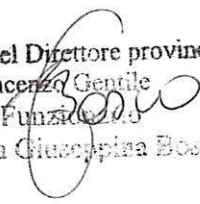


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il
originale di quello registrato il 11/05/2022
al n° 999 serie 3



Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Emanuela Giuseppina Bosco





STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"UGO COLOMBO – HOMBRE VERTICAL."

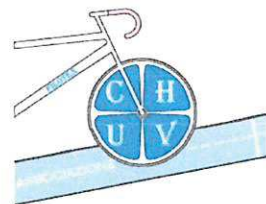
Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il 11/05/2022
Emanuela Giustapina Bosco

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: "UGO COLOMBO – HOMBRE VERTICAL" di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integrerà la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». È intitolata al campione di ciclismo Ugo Colombo, con l'aggiunta dell'appellativo "Hombre Vertical" attribuitogli dallo scrittore Gianni Mura. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede in via Mella n. 1, San Giorgio Su Legnano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. È prevista la possibilità da parte dell'Associazione di istituire sedi secondarie.

ART. 2 - Emblema, suo uso, colori e slogan

1. L'emblema di quest'associazione sarà quello riportato:
ASSOCIAZIONE "UGO COLOMBO – HOMBRE VERTICAL"
2. L'uso del nome, della reputazione, dell'emblema e degli altri loghi dell'associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite nell'eventuale Regolamento e approvate dal Consiglio Direttivo.
3. Colori di quest'associazione saranno il blu elettrico, il bianco e il nero.
4. Slogan sarà: "HOMBRE VERTICAL".



[Firme autografe]

ART. 3 – Finalità

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate e identificate alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri Associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Scopo dell'associazione è promuovere la figura umana e sportiva di Ugo Colombo, valorizzandone le sue imprese sportive e rendendo Ugo Colombo un testimonial dello sport leale e pulito così come egli lo intese e che praticò durante la sua vita e carriera sportiva; finalità sarà anche la promozione tra giovani della cultura dello sport leale e pulito, operando per incentivare una diffusa pratica sportiva di base tra i giovani ed attività culturali e sportive incentrate su valori come la lealtà e il rispetto dell'avversario.

L'Ente al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

1. rassegne, manifestazioni sportive e sociali nonché convegni, conferenze e congressi in ambito sportivo e sociale;
2. realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale ed altro materiale per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
3. gite, visite guidate, percorsi culturali, viaggi educativi ed altri eventi educativi a favore degli Associati e dei loro famigliari;
4. coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere, ma anche e soprattutto con scuole, genitori, docenti, allenatori e società sportive, veterani dello sport, musei del ciclismo, oratori, centri di aggregazione giovanile;



5. gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
6. gestire un punto ristoro qualificato quale circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande riservato agli Associati dell'Associazione, anche eventualmente in concessione o locazione da enti pubblici;
7. ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione ed all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per l'intera collettività a supporto di una crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.

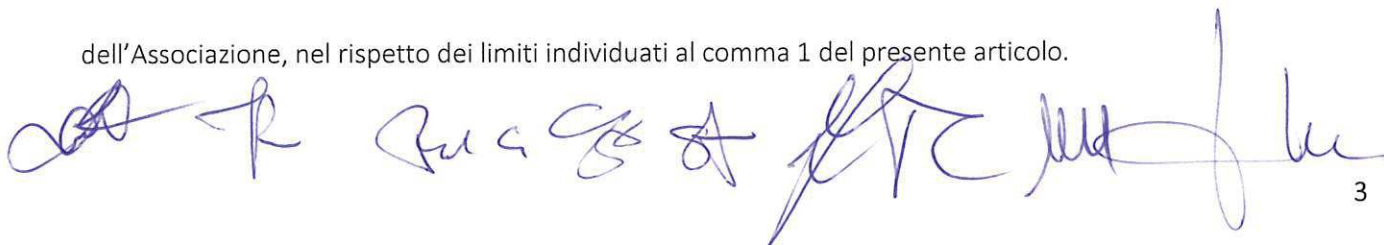
L'Ente si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione è apartitica e svolge le proprie attività in favore dei propri Associati, di loro familiari o conviventi o di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

ART. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione potrà perciò porre in essere tutte le attività utili al raggiungimento delle finalità associative, compresa la sublocazione o l'utilizzo temporaneo di locali e spazi, nonché il servizio di organizzazione e messa a disposizione degli stessi, concessi anche a soggetti che non svolgono attività affini a quelle dell'Associazione, nel rispetto dei limiti individuati al comma 1 del presente articolo.



Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione dei soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato. In ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 – Soci

1. Fondatori.

Sono riconosciuti come soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato al Comitato promotore dell'Associazione, indicati in elenco nel verbale della riunione dello stesso, e/o alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori saranno assimilati, a tutti gli effetti, ai soci ordinari.



2. Ordinari

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci ordinari sono tutti coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo alla costituzione dell'Associazione e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda (anche online), compresa la liberatoria della privacy, al Il Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

L'ammissione all'Associazione è annotata nel libro dei soci. Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, i soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite il genitore o l'esercente patria potestà. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Tra i soci ordinari l'Organo di Amministrazione può attribuire a persone che, con i loro comportamenti, abbiano dimostrato di rappresentare le finalità costitutive dell'Associazione il titolo di socio onorario. Tale titolo non costituisce una limitazione dei diritti sociali, infatti il socio manterrà tutti i diritti di voto attivi e passivi, ma solo il riconoscimento del suo impegno civico o sportivo.

ART. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi volontari finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.



La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

1. Ciascun socio ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento.

2. Ciascun socio ha il dovere di:

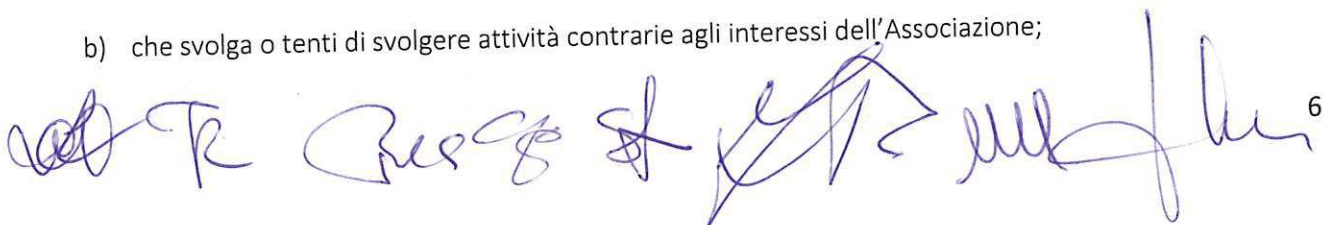
- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- d) che non versa la quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata, mediante lettera o e-mail, al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea dei soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente.



7

- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 12 – Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento oppure se il numero sia superiore a cinquecento.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità del socio. Le Assemblee e le votazioni potranno essere sia in presenza sia a distanza tramite Piattaforme riconosciute.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri soci;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto economico consuntivo e, ove necessario, la relazione di missione;





- d) approvare i programmi delle attività da svolgere;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la

ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, quante volte lo ritenga necessario su convocazione del presidente, oppure di almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione o su richiesta scritta motivata e firmata, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo (1/10) dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

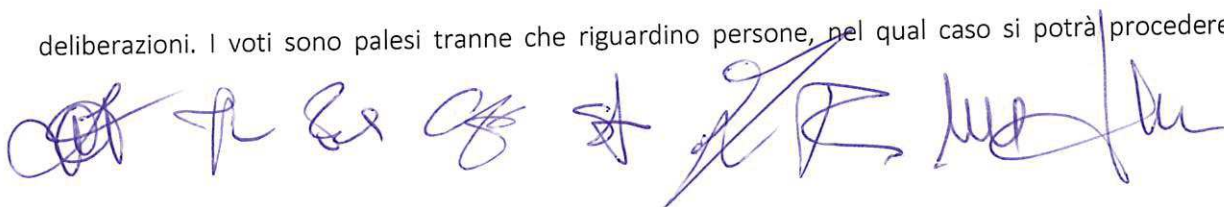
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa



decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 23. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 16 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e prende il nome di Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

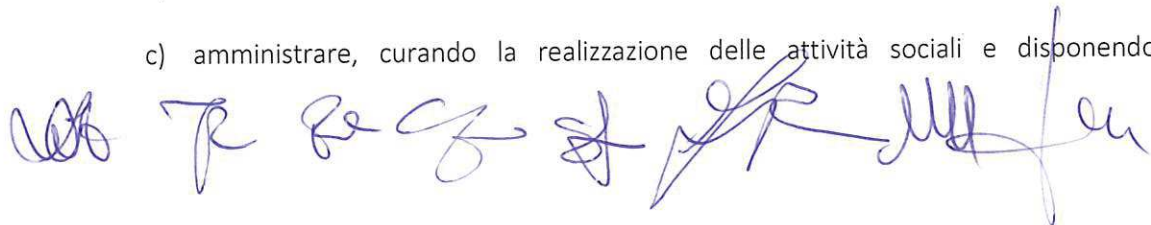
L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri effettivi. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

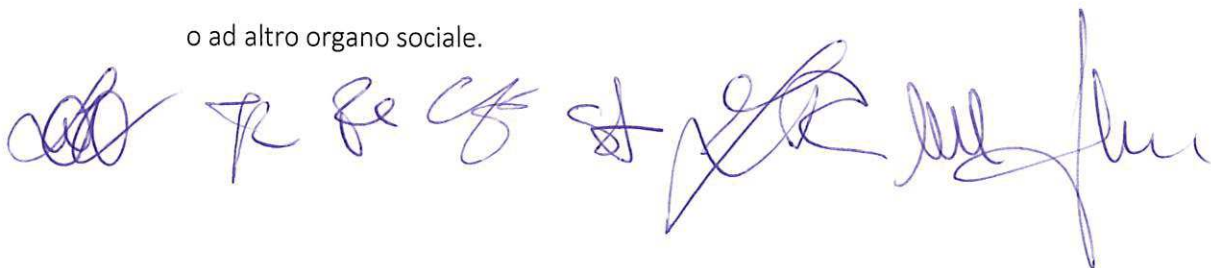
L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, ad esso:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse



economiche;

- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo;
- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.





Art. 18 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, comunque almeno due volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'adunanza potrà tenersi anche da remoto, tramite Piattaforme riconosciute, purché sia documentabile. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. I verbali possono essere inviati agli interessati in formato digitale su richiesta.

ART. 19 - Il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha eletto e può essere rieletto.

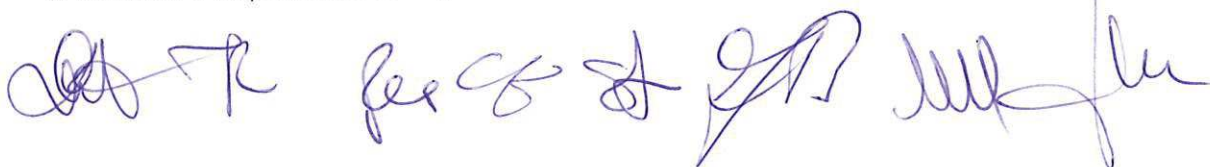
Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'A. R.'. To its right are three more distinct signatures, likely belonging to the Treasurer and other board members. The signatures are written in a cursive, flowing style.

finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Questo ruolo non è sovrapponibile a quello di presidente o vicepresidente.

ART. 21 - Il Segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 23. Organizza i lavori dell'associazione; attende alle convocazioni delle adunanze e ne redige i verbali e cura i rapporti di comunicazione.

ART. 22 – Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/17, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi



componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari contenente i nominativi dei soci e dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un eventuale regolamento interno.

ART. 24 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:





- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali degli associati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85 D.lgs. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge e compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

ART. 25 – Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017 e adottando gli schemi ministeriali previsti.

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

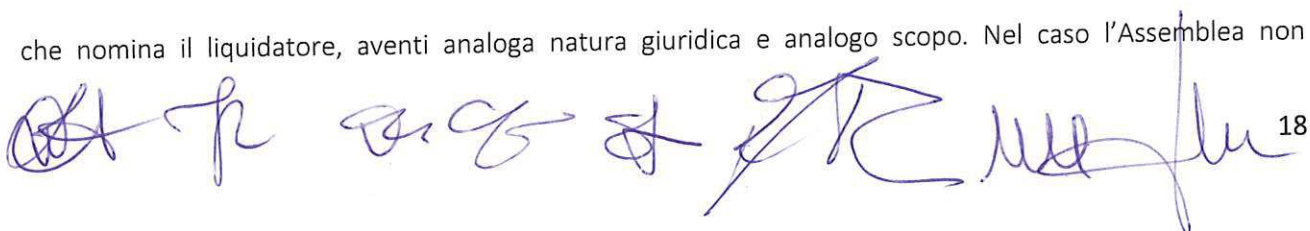
Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non



18

individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

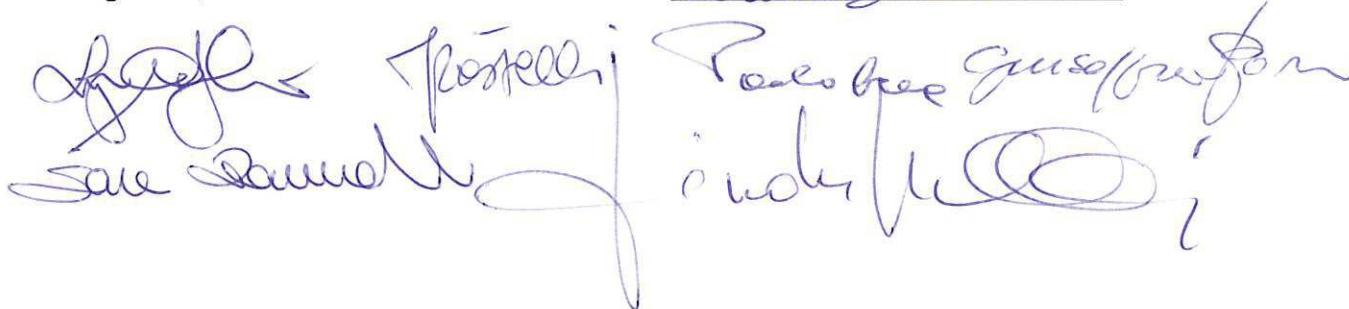
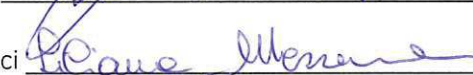
Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 maggio 2022

San Giorgio Su Legnano, 5 maggio 2022

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria dei Soci



Il segretario/a dell'Assemblea Straordinaria dei Soci



Stampa illeggibile

